

Pmi, prelievo al 5% ma solo per pochi

Modificato l'accesso al regime dei minimi: favoriti i giovani, esclusi quasi tutti gli attuali fruitori

PAGINA A CURA DI
Gianfranco Ferranti

Si restringe la cerchia dei minimi. La manovra economica (Dl 98/2011, articolo 27) ridisegna l'accesso al regime semplificato dal 2012. Potranno farne parte solo le imprese, i professionisti e gli artisti che avvieranno una nuova attività dall'inizio del prossimo anno o che l'hanno avviata a partire dal 1° gennaio 2008. Di fatto - come stima la relazione tecnica - rimarrebbero nel nuovo regime solo il 4% dei vecchi minimi.

Restano confermate le semplificazioni e le agevolazioni precedenti, ma sarà possibile farne parte soltanto nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi: in totale, quindi, cinque anni. L'unica deroga a questo limite è stata prevista nella conversione in legge della manovra: si potrà restare nei minimi oltre i cinque anni fino al compimento del 35° anno di età. Per comprendere meglio il meccanismo può essere utile qualche esempio concreto. Se l'attività è stata avviata nel 2008, le agevolazioni spetteranno solo per il 2012; ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, lo stesso potrà fruire del regime fino al 2023 (sempre che conservi i requisiti necessari). Se, invece, l'attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un imprenditore ventenne nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027. A fronte di un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, sarà sensibilmente scontata l'imposta sostitutiva sul reddito da versare: dall'attuale 20 al 5 per cento.

Le condizioni

Per accedere al nuovo regime non deve essere stata esercitata un'attività (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente. Né deve essere proseguita l'attività in cui l'aspiran-

te minimo lavorava come dipendente o autonomo, né quella d'impresa di cui era titolare un altro soggetto che nell'ultimo anno ha conseguito un ammontare di ricavi superiore a 30mila euro. Non è stata, invece, mantenuta la previsione del raddoppio di tale limite per le imprese che svolgono attività diverse dalla prestazione dei servizi.

Si tratta delle stesse condizioni previste per accedere al regime per le nuove iniziative produttive. Per questo, si può trarre qualche indicazione in più dalle interpretazioni arrivate nel corso degli anni passati dalle Entrate a riguardo. La circolare 1/2001 aveva chiarito che la semplice apertura della partita Iva non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime agevolato, ma occorre l'effettivo esercizio dell'attività. Mentre la prosecuzione si verifica quando le attività presentano lo stesso contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (così la circolare 8/E del 2001). Ed è possibile fruire del regime agevolato in caso di precedente svolgimento di un'attività di lavoro autonomo occasionale (risoluzione 239/E del 2009).

Il filo rosso che lega i due "sistemi" agevolativi sembra emergere anche da un'altra prospettiva. L'articolo 27 della manovra stabilisce che sono «riformati e concentrati» gli attuali regimi forfetari, lasciando intendere che potrebbe venire meno l'attuale regime per le nuove iniziative produttive.

Tornando nello specifico, per i "nuovi" minimi che partiranno dal 2012 non è stata esplicitamente confermata tra le condizioni d'accesso quella del regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (presente, invece, nella disciplina vigente sulle nuove iniziative).

I requisiti di fatturato


Per il resto la manovra richiama l'intera normativa sugli attuali minimi. È ipotizzabile, pertanto, che restino anche gli stessi requisiti da rispettare dopo l'inizio, compreso quello relativo al conseguimento, nell'anno precedente, di ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Nello stesso anno non devono, inoltre, essere state effettuate cessioni all'esportazione e non devono essere state sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto. L'ulteriore "tassello" della mancata acquisizione, nel triennio precedente, di beni strumentali di ammontare complessivo superiore a 15mila euro si applicherà, evidentemente, soltanto a partire dal quarto anno di attività.

Quello sui minimi non è il solo intervento della manovra sulla tassazione di autonomi e Pmi. Un'altra modifica significativa riguarda il riporto delle perdite fiscali, che sarà affrontato nella pagina seguente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità



L'applicazione

I SOGGETTI INTERESSATI

Sono ammesse a fruire del nuovo regime dei minimi le persone fisiche che:

- iniziano, a partire dal 1°

gennaio 2012, un'attività d'impresa o una professione

- l'hanno avviata a partire dal 1° gennaio 2008

1° *Il nuovo regime si applica alle start up dell'anno prossimo*
gennaio 2012

1° *Coinvolte anche le attività iniziate*
gennaio 2008

DURATA DEL REGIME

Dal 1° gennaio 2012, il nuovo regime si applica al massimo per 5 anni o anche oltre se il soggetto ha meno di 35 anni di età

5 *Durata standard del nuovo regime per chi parte nel 2012*
anni

I SOGGETTI ESCLUSI

Non possono fruire del regime dei minimi i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2008
- si avvalgono di regimi speciali Iva
- non sono residenti
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessione di fabbricati (anche porzioni), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl "trasparenti"

I REQUISITI

Nuovi

Il beneficio spetta a patto che:

- non sia stata esercitata professione o impresa nei tre anni precedenti
- la nuova attività non sia la prosecuzione di una svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
- se si prosegue attività d'impresa svolta da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime non sia superiore a 30mila euro


30 *Tetto dei ricavi per chi prosegue attività svolta da altri*
mila euro

Precedenti

Dovrebbero restare applicabili anche i requisiti richiesti per l'attuale regime:

- in relazione all'anno precedente, conseguimento ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; non aver effettuato cessioni all'esportazione; non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto;
- non aver acquisito, nel triennio precedente, beni strumentali per oltre 15mila euro

15 *Tetto acquisizioni in beni strumentali nel triennio precedente*
mila euro



Gli effetti e i calcoli

IL REGIME DEGLI ACCONTI

Nell'anno di passaggio dall'ordinario al nuovo regime dei minimi il calcolo dell'acconto Irpef può essere «previsionale».

Stessa regola dovrebbe valere se il contribuente transita dal vecchio al nuovo regime: è dovuto anche l'acconto della sostitutiva. Nell'impresa familiare l'acconto è dovuto anche per i collaboratori

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'aliquota dell'imposta sostitutiva che si applica sul reddito dei soggetti che

20 *Vecchia imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi*
per cento

IL REDDITO

Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute. Concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Sono deducibili anche i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si applica il principio di cassa

si avvalgono del regime dei minimi è stata ridotta dal 20 al 5 per cento

5 *Nuova imposta che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2012*
per cento

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

- Nessun adempimento Iva, tranne l'obbligo di certificare i corrispettivi con fattura, scontrino o ricevuta fiscale, di numerare e conservare le fatture di acquisto, di presentare gli elenchi Intrastat e di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi
- esclusione dall'Irap
- esclusione dagli studi di settore e dai parametri